



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, come modificato, da ultimo, dall’articolo 41 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

VISTO il comma 4, del suindicato articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, *“Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l’esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

VISTO, inoltre, il comma 11 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, che dichiara di rilevante interesse nazionale le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, in considerazione delle condizioni di estremo degrado ambientale in cui esse versano;

VISTO, altresì, il comma 11-bis dell’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, introdotto dall’articolo 41 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che stabilisce che *“il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, con il quale, in attuazione del predetto articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, è definita la composizione della Cabina di regia, avente il compito di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e di assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del comprensorio Bagnoli-Coroglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2018 con cui l'ingegner Francesco Floro Flores è stato nominato, per un triennio Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

TENUTO CONTO che, scaduto il termine triennale di conferimento all'ingegner Francesco Floro Flores dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, è necessario procedere alla nomina del nuovo Commissario, individuato, dal predetto articolo 33, comma 11-*bis* del decreto-legge n. 133 del 2014, nel Sindaco di Napoli *pro tempore*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Art. 1

(Nomina del Commissario)

1. Il Sindaco di Napoli *pro tempore* è nominato Commissario straordinario la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.
2. L'incarico di cui al comma 1 decorre dalla data del presente decreto ed avrà durata non oltre il 31 dicembre 2025. L'incarico è a titolo gratuito.

Art. 2

(Struttura di supporto)

1. Per l'esercizio delle funzioni commissariali, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.
2. Il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario di cui al comma 1 è così costituito:
 - dieci unità di livello non dirigenziale;
 - due unità di livello dirigenziale non generale.
3. Il personale di cui al comma 2 è individuato dal Commissario, sulla base di un organigramma da quest'ultimo previamente definito per profili e qualifiche professionali, nell'ambito dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i dipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
5. Al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
6. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Art. 3

(Oneri connessi della struttura commissariale)

1. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
2. Agli oneri connessi al funzionamento della struttura commissariale pari a 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, lì

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Presidente Roberto Garofoli